

## Valutazione di efficacia del PUT del 1983 e del processo di adeguamento

Il Piano Urbanistico Territoriale della Regione Umbria è maturato in un contesto in cui sempre più si è consolidata l'esperienza regionalista e si sono manifestati con forza i risultati di una azione di governo autonomo che aveva contribuito al significativo sviluppo socio-economico dell'Umbria negli anni '70.

Con il Piano Urbanistico Territoriale l'Umbria ha incontrato da questo punto di vista particolari difficoltà dovute non solo alla mancanza di un riferimento generale nazionale, ma anche all'assenza di strumenti definiti di pianificazione delle regioni contermini; il piano territoriale dell'Umbria è stato infatti il primo piano di regione a statuto ordinario..

La fine degli anni '70 è il periodo in cui si sono raccolti i frutti di un forte impegno riformatore in campo urbanistico, dando luogo ad una produzione legislativa che ha valorizzato il ruolo di governo del territorio esercitato dalle Regioni e dagli Enti locali.

Basti ricordare il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e la l. 28 gennaio 1977, n. 10, sul regime dei suoli, la l. 27 luglio 1978, n. 392, sul regime delle locazioni, la l. 10 maggio 1976, n. 319, sulla difesa dagli inquinamenti, nonché la l. 5 agosto 1978, n. 457, sull'edilizia residenziale pubblica. A tale proposito è effettivamente manifesto che l'Umbria si presenta alle soglie del 2000 senza aver completato le infrastrutture necessarie alla difesa dagli inquinamenti.

La legislazione soprarichiamata determina quadri normativi nuovi ma anche processi culturali che estendono il significato ed il concetto stesso di "urbanistica", di "territorio" e di conseguenza il valore e l'importanza degli strumenti di pianificazione come il Piano Urbanistico Territoriale.

Salvo poche eccezioni, fino alla metà degli anni '70, l'urbanistica sostanzialmente riguardava l'attività di trasformazione territoriale, o meglio l'attività di incremento e sviluppo dei centri abitati.

Con l'entrata in vigore delle nuove leggi l'oggetto della tutela da parte della disciplina urbanistica non è più l'attività economica di trasformazione, l'attività amministrativa di localizzazione o di disciplina delle destinazioni d'uso, ma è il "bene territorio". Da una concezione dell'urbanistica, intesa come regolamentazione e assetto edilizio delle città, si è pervenuti al concetto di urbanistica come disciplina e valorizzazione dell'intero territorio e delle sue risorse, oltre a tutto ciò che ha attinenza con esso. Questo sostanziale mutamento è stato recepito pienamente dal PUT, in cui prevalgono obiettivi di uso, tutela e valorizzazione per tutto il territorio regionale e non solamente del territorio urbanizzato e infrastrutturato.

Ma tale concezione è presente, seppure non pienamente esplicitata, anche nella fondamentale l.r. 3 giugno 1975, n. 40, che prevedeva appunto, fra gli strumenti di governo del territorio, il PUT, oltre ai piani urbanistici comprensoriali.

La l.r. 3 giugno 1975, n. 40, affermava che le previsioni del PUT dovevano costituire prescrizioni vincolanti sia per la pianificazione subordinata, sia per gli interventi pubblici che incidono sull'assetto del territorio: le norme del PUT stabiliscono che le rappresentazioni grafiche, le quali riproducono l'assetto del territorio previsto dal Piano e ne assicurano l'efficacia ed il rispetto dei contenuti, "hanno carattere vincolante ed avranno effetto a seguito della formazione dei Piani di grado subordinato con i quali si provvederà alla definizione delle rappresentazioni grafiche in termini fondiari". Ciò vuol dire che il PUT, pur stabilendo le grandi direttrici dell'assetto e dello sviluppo del territorio regionale, finalizzate alla individuazione degli ambiti di tutela ambientale, della rete viaria, delle opere ed impianti di interesse regionale, fissando criteri metodologici per la formazione dei piani subordinati, demandava ai Comuni interessati la definizione delle aree da sottoporre a tutela, la determinazione delle reali vocazioni delle diverse zone del territorio, ovvero la gestione concreta della politica urbanistica. Infatti la legge urbanistica regionale di riferimento 3 giugno 1975, n. 40, ereditava sostanzialmente dalla l. 17 agosto 1942, n. 1150, una impostazione gerarchica e dipendente dei rapporti tra gli strumenti urbanistici.

Dagli strumenti generali previsti dalla l. 17 agosto 1942, n. 1150, (piani territoriali di coordinamento) a quelli locali (piani regolatori generali), il rapporto di subordinazione di questi ultimi è esplicito come lo era nella l.r. 3 giugno 1975, n. 40, tra il PUT e i piani urbanistici comprensoriali.

Il PUT del 1983 risente ovviamente delle impostazioni legislative citate, anche se attenua fortemente gli effetti prescrittivi e impositivi sulla pianificazione subordinata, grazie ai suoi contenuti quasi mai cogenti e ai continui rinvii ai piani comprensoriali e ai piani regolatori per attuare obiettivi e definire vincoli che attengono ai propri specifici compiti e contenuti.

In tal senso il PUT fornisce prevalentemente indicazioni per i contenuti della pianificazione subordinata che avranno il valore di definizione fondiaria. Il PUT si è voluto porre come strumento di conoscenza delle risorse, delle potenzialità dei vincoli territoriali e ambientali, quale strumento di indirizzo e coordinamento di politiche a cui la pianificazione territoriale deve uniformarsi, operando scelte compatibili con il quadro regionale.

Non sempre in realtà le cose sono andate come indicato dal PUT soprattutto per quanto riguarda la sua attuazione e la sua gestione.

Le schede riportate a margine di tale paragrafo, relative ad ogni singolo articolo delle Norme di Attuazione lo esplicitano chiaramente, così come la carenza nella gestione in ordine soprattutto al rispetto dei termini da parte degli Enti locali è evidenziata dai tempi impiegati dai Comuni per adempiere alle previsioni degli artt. 6, 9 e 11 delle Norme medesime.

Nella relazione al PUT si legge: "(il PUT) delinea le caratteristiche del contenitore territoriale ed il loro grado di utilizzo: il Piano di Sviluppo, i contenuti economici e le azioni per ottimizzare le potenzialità di sviluppo". Occorre riconoscere che tale integrazione, sia pure così presente negli enunciati, non si è realizzata e rimane oggi un obiettivo conclamato dell'attività programmatica della regione, da praticare ed estendere nei piani di settore.

Dall'analisi della situazione demografica al 1991, emerge la continuità storica di un processo di diminuzione della popolazione in aree economicamente deboli della regione come la Valnerina, lo Spoletino, parte del Ternano, alcuni comuni della Provincia di Perugia nelle aree del Lago e della dorsale appenninica. L'incremento assoluto della popolazione regionale nel decennio è stato pari a 4.279 (0,53%) persone (-3.514 nella Provincia di Terni e +7.793 nella provincia di Perugia). Tale situazione è influenzata anche dalla lunga crisi economica che ha investito l'Umbria dai primi anni '80, crisi per certi versi più grave di quella nazionale.

In tale contesto hanno poco influito altre politiche regionali indicate dal PUT, fra le quali rilevante, e' la politica di distribuzione su base comprensoriale dei servizi di tipo urbano: a tutti i cittadini umbri residenti in ogni luogo della Regione, il PUT '83 poneva come obiettivo da perseguire nel decennio la possibilità di accedere entro tempi accettabili ad un insieme di servizi qualificati, quali quelli dell'istruzione superiore, quelli sanitari, culturali, sportivi, nonché ai luoghi di lavoro.

Resta credibile nella gran parte delle circostanze il tetto dei trenta minuti necessari con il mezzo privato per accedere ad alcuni dei servizi citati, mentre resta lontano, forse impossibile, il tetto dei 45 minuti previsto nel caso di uso dei mezzi pubblici di trasporto. Tale situazione accentua ancora di più la differenza della qualità della vita non solo tra chi vive e chi non vive nei centri urbani più grandi, ma anche tra chi ha e chi non ha la possibilità di utilizzare l'automobile.

Al di là delle enunciazioni del Piano Regionale dei Trasporti (P.R.T.), è da registrare l'estrema carenza di investimenti nel sistema ferroviario, sia per la Ferrovia Centrale Umbra (F.C.U.) che per le Ferrovie Statali (FF.SS.). Per quest'ultime è possibile registrare un'attenzione del governo nazionale motivata solo dall'utilizzo delle tratte regionali nei collegamenti nazionali, e di conseguenza un'ulteriore carenza di investimenti sul materiale rotabile.

La diffusione di molti servizi a livello comprensoriale non si è realizzata, soprattutto quelli culturali, ma si è assistito, in particolare negli ultimi anni, ad una concentrazione dettata da necessità organizzative e finanziarie che potrà essere modificata solo dalle innovazioni tecnologiche prodotte dalla diffusione delle reti telematiche.

I mutamenti scientifici tecnologici ed organizzativi di molti servizi nonché l'esigenza di razionalizzare la spesa provocano radicali mutamenti nella distribuzione territoriale di essenziali servizi come quello sanitario e scolastico, al di là delle scelte di assetto territoriale già compiute.

Vanno comunque notate politiche di grande rilievo per l'Umbria: la politica della casa che si è orientata verso il recupero dei centri storici ed in generale del patrimonio edilizio esistente rispetto a nuove edificazioni; la riqualificazione della periferia e la tutela delle aree contigue alle grandi reti infrastrutturali. Occorre notare che per il primo obiettivo, il recupero dei centri antichi ha trascurato il tema della sicurezza in termini antisismici delle abitazioni, operando in condizioni di non assunzione della condizione di rischio edilizio ed urbanistico, nella redazione degli strumenti di pianificazione.

Mentre il secondo obiettivo appare raggiunto, il terzo non ha trovato un attento riscontro nell'ambito delle politiche regionali nelle aree contigue alle reti infrastrutturali salvo quando le stesse sono state classificate di pregio agricolo e dunque sottratte ai fenomeni di edificazione diffusa.

Gli inadeguati risultati della gestione urbanistica di gran parte dei comuni sono evidenziati dalla modesta qualità dei nuovi quartieri urbani, delle periferie e dalla rilevante diffusione sul territorio di edifici residenziali e produttivi.

I limiti temporali posti dal PUT per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali sono stati disattesi dalla gran parte dei comuni che si sono adeguati alle norme del PUT solo negli ultimi anni. Alcuni di essi (Scheggia-Pascelupo, Monte S.M. Tiberina, Montefalco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Spoleto, Narni e Campello S.C.) non si sono tuttora adeguati.

Politiche di incentivo anche normativo possono prefigurarsi per valorizzare e attuare indirizzi regionali che altrimenti rischiano, come in questo caso, di rimanere generiche affermazioni di principio.

Per quanto riguarda i contenuti specifici del piano descritti nelle cartografie ed esplicitati nelle norme di attuazione, si può affermare che essi hanno avuto una parziale e controversa efficacia.

Tale risultato è attribuibile a diverse ragioni:

- all'assenza nel piano di tempi, risorse, verifiche della sua attuazione, cioè di una attività di programmazione territoriale relazionata alla programmazione economica di cui si è già detto;
- alla genericità delle norme;
- alla circostanza che l'attuazione di molte previsioni è rinviata ai piani subordinati, senza misure provvisorie di salvaguardia che stimolino l'iniziativa pubblica e privata a provvedervi;
- alla non sempre incisiva azione dell'Amministrazione regionale in ordine ai problemi della pianificazione territoriale e ambientale.

Di seguito si riporta lo stato degli adempimenti comunali in ordine agli artt. 6, 9 e 11 delle norme di attuazione del PUT per una lettura puntuale e dettagliata del loro stato di attuazione.

**STATO DEGLI ADEMPIMENTI COMUNALI IN ORDINE AGLI ARTT. 6, 9, 11**

**DELLE N.T.A. DEL PUT L. R. 27 DICEMBRE 1983 n° 52**

	ART. 6	ART. 9	ART. 11
<b>COMPENSORIO N. 1</b>			
<b>Città di Castello</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>Citerna</b>	-	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>Lisciano Niccone</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>Monte Santa Maria Tiberina</b>	-	<b>NO</b>	<b>NO</b>
<b>Montone</b>	-	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>Pietralunga</b>	<b>SI</b>	-	<b>SI</b>
<b>San Giustino</b>	-	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>Umbertide</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>

	ART. 6	ART. 9	ART. 11
<b>COMPENSORIO N. 2</b>			
<b>Gubbio</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>Costacciaro</b>	-	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>Fossato di Vico</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>Gualdo Tadino</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>Scheggia Pascelupo</b>	-	<b>NO</b>	<b>NO</b>
<b>Sigillo</b>	-	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>Valfabbrica</b>	-	-	<b>SI*</b>

	ART. 6	ART. 9	ART. 11
<b>COMPENSORIO N. 3</b>			
<b>Perugia</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>Corciano</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>Deruta</b>	-	<b>SI*</b>	<b>SI*</b>
<b>Torgiano</b>	-	<b>SI</b>	<b>SI</b>

	ART. 6	ART. 9	ART. 11
<b>COMPENSORIO N. 4</b>			
<b>Assisi</b>	–	SI	SI
<b>Bastia Umbra</b>	–	SI	–
<b>Bettona</b>	–	SI*	SI*
<b>Cannara</b>	–	SI	SI

\* adottata

- non obbligato

	ART. 6	ART. 9	ART. 11
<b>COMPENSORIO N. 5</b>			
<b>Foligno</b>	SI*	SI*	SI*
<b>Bevagna</b>	–	SI	SI
<b>Gualdo Cattaneo</b>	SI	SI	SI
<b>Montefalco</b>	–	NO	NO
<b>Nocera Umbra</b>	SI*	SI*	SI*
<b>Spello</b>	–	SI	SI
<b>Trevi</b>	SI	SI	SI
<b>Valtopina</b>	–	–	SI

	ART. 6	ART. 9	ART.11
<b>COMPENSORIO N. 6</b>			
<b>Castiglione del Lago</b>	SI	SI	SI
<b>Città della Pieve</b>	SI	SI	SI
<b>Magione</b>	SI	SI	SI
<b>Passignano sul Trasimeno</b>	SI*	SI*	SI*
<b>Paciano</b>	NO	SI	SI
<b>Piegaro</b>	SI	SI	SI
<b>Tuoro sul Trasimeno</b>	SI	SI	SI
<b>Panicale</b>	SI	SI	SI

	ART. 6	ART. 9	ART. 11
<b>COMPENSORIO N. 7</b>			
<b>Massa Martana</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>Todi</b>	<b>-</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>Monte Castello di Vibio</b>	<b>-</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>Fratta Todina</b>	<b>-</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>San Venanzo</b>	<b>SI</b>	<b>-</b>	<b>SI</b>
<b>Marsciano</b>	<b>-</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>Collazzone</b>	<b>-</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>

	ART. 6	ART. 9	ART. 11
<b>COMPENSORIO N. 8</b>			
<b>Spoletto</b>	<b>SI*</b>	<b>SI*</b>	<b>SI*</b>
<b>Giano dell'Umbria</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>Castel Ritaldi</b>	<b>-</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>Campello sul Clitunno</b>	<b>NO</b>	<b>SI*</b>	<b>SI*</b>

\* adottata  
-non obbligato

	ART. 6	ART. 9	ART. 11
<b>COMPENSORIO N. 9</b>			
<b>Scheggino</b>	<b>SI</b>	<b>-</b>	<b>SI</b>
<b>Monteleone di Spoleto</b>	<b>NO</b>	<b>-</b>	<b>SI</b>
<b>S. Anatolia di Narco</b>	<b>SI*</b>	<b>-</b>	<b>SI*</b>
<b>Cascia</b>	<b>NO</b>	<b>-</b>	<b>SI</b>
<b>Norcia</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>Vallo di Nera</b>	<b>NO</b>	<b>-</b>	<b>NO</b>
<b>Cerreto di Spoleto</b>	<b>NO</b>	<b>-</b>	<b>NO</b>
<b>Sellano</b>	<b>SI</b>	<b>-</b>	<b>SI</b>

Preci	-	-	SI*
Poggiodomo	NO	-	SI*

	ART. 6	ART. 9	ART. 11
<b>COMPENSORIO N. 10</b>			
Montecchio	SI	SI	SI
Baschi	SI	SI	SI
Orvieto	NO	SI	SI
Porano	-	-	SI
Castel Giorgio	-	-	SI
Allerona	SI*	SI	SI
Ficulle	SI	SI	SI
Fabro	SI*	SI	SI
Montegabbione	SI	-	SI
Parrano	SI*	-	SI*
Monteleone d'Orvieto	-	SI	SI
Castel Viscardo	-	SI	SI

\* adottata

- non obbligato

	ART. 6	ART. 9	ART. 11
<b>COMPENSORIO N. 11</b>			
Narni	-	NO	NO
Calvi dell'Umbria	-	-	SI
Otricoli	-	-	SI
Amelia	SI	-	SI
Penna in Teverina	-	-	SI
Giove	-	-	SI
Attigliano	-	-	SI
Lugano in Teverina	SI	-	SI

Alviano	SI	–	SI
Guardea	NO	SI	SI
Montecastrilli	–	–	SI
Avigliano Umbro	SI*	–	SI*

	ART. 6	ART. 9	ART. 11
<b>COMPENSORIO N. 12</b>			
Acquasparta	SI	SI	SI
Sangemini	–	SI*	SI*
Terni	SI	SI	SI
Stroncone	SI*	–	SI*
Arrone	–	–	NO
Polino	–	–	SI
Ferentillo	NO	–	SI*
Montefranco	–	–	NO

\* adottata  
- non obbligato

	ART. 6	ART. 9	ART. 11
<b>Provincia PERUGIA</b>			
1. Totale obbligati	30	46	58
2. Totale adeguati*	26	43 (+1)**	52
3. Totale non adeguati	4	3	6
% adeguati 2/1	87%	93%	90%
<b>Provincia TERNI</b>			
1. Totale obbligati	17	10	33
2. Totale adeguati*	15	9 (+3)**	30
3. Totale non adeguati	2	1	3
% adeguati 2/1	88%	90%	91%
<b>REGIONE</b>			



<b>1. Totale obbligati</b>	<b>47</b>	<b>56</b>	<b>91</b>
<b>2. Totale adeguati*</b>	<b>41</b>	<b>52 (+4)**</b>	<b>82</b>
<b>3. Totale non adeguati</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
<b>% adeguati 2/1</b>	<b>87,5%</b>	<b>92,8%</b>	<b>90,1%</b>
<b>* approvati e in corso</b>			
<b>** in parentesi sono evidenziati i comuni che, pur non obbligati, hanno comunque provveduto all'adempimento</b>			

## PIANO URBANISTICO TERRITORIALE

Legge regionale 27.12.1983, n. 52

### ARTICOLO 4

<b>ARGOMENTO</b>	<b>STANDARD URBANISTICI</b>
<b>STRUMENTI DA PREDISPORRE</b>	Diffida Giunta Regionale Predisposizione atti relativi all'inadempienza
<b>TERMINI PER ADEMPIMENTO</b>	Secondo scadenze
<b>SOGGETTI OBBLIGATI</b>	Consorzi della l.r. 3 giugno 1975, n. 40 e Comuni
<b>SETTORE PREPOSTO AL CONTROLLO</b>	Ufficio Piano Urbanistico Territoriale
<b>SITUAZIONE ADEMPIMENTO</b>	Nessuno

**Note: La Regione in ambito urbanistico non ha mai esercitato il potere sostitutivo.**

**Occorre verificare se mantenere tale istituto o sostituirlo con altre forme.**

**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE**

**Legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52**

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE: ARTICOLO 4/BIS**

**INTRODOTTO DA ART. 14 l.r. 18 agosto 1989, n. 26**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>AREE DI PARTICOLARE INTERESSE PAESISTICO</b>
<b>STRUMENTI DA PREDISPORRE</b>	<p>Predisposizione elenchi di:</p> <p>b) fiumi; h) zone archeologiche;</p> <p>i) parchi urbani, ville e giardini oggetti di interesse ambientale (geotopi e biotopi)</p>
<b>TERMINI PER ADEMPIMENTO</b>	
<b>SOGGETTI OBBLIGATI</b>	Giunta Regionale
<b>SETTORE PREPOSTO AL CONTROLLO</b>	Ufficio Urbanistica e Beni Ambientali
<b>SITUAZIONE ADEMPIMENTO</b>	<p>Elenco fiumi approvato con D.Giunta Regionale 10.06.86 n. 3445, e aggiornato con D.Giunta Regionale nel 1995.</p> <p>Sugli elenchi di cui al punto h) vi è stato un parere favorevole della III Commissione consiliare.</p> <p>Alcuni di questi siti sono stati trasformati dalla Giunta Regionale in vincoli ed altri sono in fase di approfondimento (-biotopi: elenco definitivo a giugno 93; - geotopi: finito l'approfondimento occorre deliberare il vincolo; - ville, parchi e giardini: nel gennaio 1992 sono state consegnate 800 schede, la Giunta Regionale ha nominato una Commissione che sta valutando i beni su cui apporre il vincolo;</p> <p>– zone archeologiche: è stata approvata nel 1996 dalla Giunta Regionale la perimetrazione del Comune di PG ai fini della l. 8 agosto 1985, n. 431. Altre perimetrazioni sono state approvate dalla Giunta Regionale</p> <p>Sono in corso di approfondimenti per 3 Comprensori (1:25.000 + schede), nonché per gli altri ambiti territoriali e per i siti di altura.</p>

## PIANO URBANISTICO TERRITORIALE

Legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52

### LEGGE: ARTICOLO 5

Modificato dall'art. 15 l.r. 18 agosto 1989, n. 26

Abrogato dall'art. 22 l.r. 3 marzo 1995, n. 9

<b>ARGOMENTO</b>	<b>PARCHI NATURALI</b>
<b>STRUMENTI DA PREDISPORRE</b>	<p>1) Programma generale regionale di tutela e valorizzazione ambientale (P.Giunta RegionaleA.) art. 3 l.r. 3 marzo 1995, n. 9</p> <p>2) Piano regionale delle aree naturali protette (P.R.A.N.P.) art. 5 l.r. 3 marzo 1995, n. 9</p>
<b>TERMINI PER ADEMPIMENTO</b>	<p>1) il P.Giunta RegionaleA. è presentato in via ordinaria al Consiglio regionale dello stesso termine di adozione del Piano regionale ambientale in applicazione della l. 28 agosto 1989 n. 305 (co. 2 art. 3 l.r. 3 marzo 1995, n. 9)</p> <p>2) Il P.R.A.N.P. costituisce un apposito "titolo" inserito nel P.Giunta RegionaleA. (co. 4 Art. 4 l.r. 3 marzo 1995, n. 9)</p>
<b>SOGGETTI OBBLIGATI</b>	<p>1) P.Giunta RegionaleA. Giunta regionale e Consiglio regionale</p> <p>2) P.R.A.N.P. Giunta Regionale e Consiglio regionale</p>
<b>SETTORE PREPOSTO AL CONTROLLO</b>	Ufficio PUT - Unità Operativa Temporanea Parchi-Ambiente
<b>SITUAZIONE ADEMPIMENTO</b>	<p>1) Sono stati costituiti tutti i Parchi reg.li ed i relativi organi di gestione</p> <p>2) Il nuovo piano reg.le delle aree naturali protette (P.R.A.N.P.) è stato approvato in data 13 gennaio 1998 con atto del Consiglio Regionale n. 480</p> <p>3) Il piano delle aree naturali protette art.12 l.r. 3 marzo 1995, n. 9, e il piano pluriennale Economico e sociale art. 13 l.r. della medesima legge è adottato dal soggetto gestore entro 6 mesi dalla sua costituzione (in elaborazione dai Consorzi di gestione dei Parchi).</p>

Note: Il Parco dei Monti Sibillini è stato istituito come Parco Nazionale con decreto ministeriale 3 febbraio 1990 e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1993

## PIANO URBANISTICO TERRITORIALE

Legge regionale 27 dicembre 1983, n.52

### NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE: ARTICOLO 6

Modificato da art.16 l.r. 18 agosto 1989, n. 26

e da art.22 l.r. 3 marzo 1995, n. 9

ARGOMENTO	AREE DI PARTICOLARE INTERESSE NATURALISTICO-AMBIENTALE
STRUMENTI DA PREDISPORRE	Varianti P.R.G., con definizione fondiaria, criteri e modalità d'uso e tutela
TERMINI PER ADEMPIMENTO	1 anno dal 13.01.1984 (entrata in vigore della legge di approvazione del PUT)
SOGGETTI OBBLIGATI	Comuni (sing. o assoc.)
SETTORE PREPOSTO AL CONTROLLO	Ufficio Urbanistica e B.A. anche per l'applicazione 29 giugno 1939, n. 1497 in fase transitoria
SITUAZIONE ADEMPIMENTO	<p>Vedi scheda allegata relativa all'attuazione degli articoli 6, 9, 11.</p> <p>Si rileva un prevalente rispetto formale dell'adempimento: quasi nulla è stato fatto da un punto di vista sostanziale relativamente alla definizione dei criteri e modalità d'uso e tutela anche ai fini della valorizzazione dei paesaggi agrari (solamente applicazione l. 29 giugno 1939, n. 1497). Nel merito degli adempimenti è da rilevare che pochissimi comuni hanno attuato la norma in modo completo ed esauriente, definendo cioè una specifica normativa di tutela, adeguata alle particolari caratteristiche ambientali delle zone considerate; la maggior parte si è limitata alla perimetrazione di tali zone, integrata con una normativa alquanto generica e insufficiente o rinviando semplicemente alla norma regionale. La perimetrazione delle aree compiuta dai Comuni è risultata in alcuni casi incongrua, conservando all'interno della zona individuata varie destinazioni preesistenti del tutto incompatibili con un generale indirizzo di tutela naturalistico-ambientale ed è risultata scarsamente incisiva la norma di salvaguardia di cui al II comma, per altro integrata con la successiva l.r. 3 marzo 1989, n. 26</p> <p>È stato completato il censimento a cura della Giunta Regionale in accordo con il Ministero dell'Ambiente, degli habitat che consentono di localizzare la presenza di nuovi biotopi o di puntualizzare territorialmente quelli già noti.</p> <p>L'Ufficio Urbanistica e Beni Ambientali ha eseguito il censimento dei geotopi finalizzato alla applicazione della l. 8 agosto 1985, n. 431.</p> <p>Tali elementi di conoscenza consentono di definire con congruità scientifica le aree di cui all'art. 7, l. 29 giugno 1939, n. 1497 e definire le azioni di trasformazione.</p>

**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE**

**Legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52**

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE: ARTICOLO 7**

**Modificato da art.17 l.r. 3 marzo 1989, n. 26**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>CORPI IDRICI</b>
<b>STRUMENTI DA PREDISPORRE</b>	Nessuno (la Regione ha prodotto l'elenco dei corsi d'acqua vincolati con l.8 agosto 1985, n. 431). Eventuale recepimento delle norme nelle NTA dei PRG con possibili definizioni, da parte dei comuni, di distanze delle edificazioni dai corpi idrici inferiori a quelle previste sulla base di indagini e valutazione del rischio idraulico-geologico e ambientale.
<b>TERMINI PER ADEMPIMENTO</b>	Le norme sono di immediata applicazione
<b>SOGGETTI OBBLIGATI</b>	
<b>SETTORE PREPOSTO AL CONTROLLO</b>	Settore Urbanistica e Ufficio Difesa del Suolo in sede di esame dei PRG (30 m e 100 m); Ufficio Urbanistica e Beni Ambientali, Settore Beni Ambientali, o Comuni e Province ai sensi della l.r. 17 aprile 1991, n. 6 (300 e 150 m.) autorizzazioni per elenco di cui alla D.Giunta Regionale 1183/86
<b>SITUAZIONE ADEMPIMENTO</b>	

**Note:** La D.Giunta Regionale 1/93 prevede la necessità di indagini idrauliche a conforto delle previsioni di P.R.G.

**Nessun comune ha usufruito della facoltà di modificare le fasce di rispetto.**

**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE**

**Legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52**

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE: ARTICOLO 8**

Modificato da art.18 l.r. 18 agosto 1989, n. 26

<b>ARGOMENTO</b>	<b>ACQUE SOTTERRANEE</b>
<b>STRUMENTI DA PREDISPORRE</b>	Direttive tecniche regionali per regolare lo smaltimento dei rifiuti liquidi sul suolo e l'uso di pesticidi
<b>TERMINI PER ADEMPIMENTO</b>	6 mesi da agosto 1989
<b>SOGGETTI OBBLIGATI</b>	Giunta Regionale - Difesa del suolo. Industria e fonti energetiche, acque minerali e termali.
<b>SETTORE PREPOSTO AL CONTROLLO</b>	Urbanistica, con parere Difesa del Suolo in sede di esame degli strumenti urbanistici generali comunali. (In sede applicativa il rispetto della norma rientra tra le competenze dell'organo che autorizza l'intervento: SINDACO)

**Note:** Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 236/88 prevede l'individuazione delle aree di effettiva tutela della captazione destinata al consumo umano (pozzi e sorgenti) e non sono ancora state emanate le direttive tecniche di attuazione previste dal decreto stesso.

– Il parere dell'Ufficio Difesa del suolo relativo all'esame degli strumenti urbanistici generali comunali non prende in considerazione tale argomento.

#### **PIANO URBANISTICO TERRITORIALE**

Legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52

#### **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE: ARTICOLO 9**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>AREE DI PARTICOLARE INTERESSE AGRICOLO</b>
<b>STRUMENTI DA PREDISPORRE</b>	Varianti agli strumenti urbanistici generali comunali
<b>TERMINI PER ADEMPIMENTO</b>	1 anno dal 13.01.1984 (entrata in vigore legge di approvazione del PUT)
<b>SOGGETTI OBBLIGATI</b>	Comuni interessati dalla Tav. n.II del PUT
<b>SETTORE PREPOSTO AL CONTROLLO</b>	Urbanistica - PUT

**Note: Per favorire l'adempimento la Regione ha emanato:**

**– Delibera del Consiglio Regionale (D.C.R.) n. 32/85: ordine del giorno che invita la Giunta Regionale a richiedere ai comuni la individuazione in termini fondiari delle zone compromesse entro congruo termine.**

**– D.Giunta Regionale n. 3862/89 stabilisce i criteri per la definizione fondiaria delle aree agricole pregiate e delle aree boscate.**

**– D.Giunta Regionale n.7931 del 21.10.1992 relativa ad alcune opere pubbliche che possono interessare aree agricole pregiate.**

**In generale le norme che tutelano le aree agricole da usi impropri e soprattutto dalla edificazione residenziale e produttiva non sono adeguate lasciando ai comuni interpretazioni estensive in ordine alle:**

**– attività come cave, miglioramenti fondiari e allevamenti zootecnici industriali, che sono a tutt'oggi permesse e autorizzate senza precisi criteri e limiti;**

**– attività edificatorie residenziali. (Occorrerebbe individuare una soglia di reddito minimo del richiedente ed un rapporto tra il reddito di quest'ultimo ed il reddito del nucleo familiare o aziendale; occorrerebbe inoltre eliminare la facoltà edificatoria attribuita a soggetti come gli affittuari, oppure stabilire i casi ed i requisiti necessari);**

**– attività edificatorie produttive per le quali non sono previsti limiti di densità edilizia così che spesso su superfici modeste si realizzano rilevanti cubature non sempre funzionali alle attività agricole.**

**Si rileva che la Giunta Regionale ha adottato con atto 9 aprile 1997, n. 1887, una direttiva/nota di indirizzo per la definizione delle attività compatibili nelle aree di particolare interesse agricolo.**